

CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI DI VERONAFIERE S.P.A

1. Premessa

Per assicurare una sempre maggiore rilevanza ai principi di legalità, trasparenza ed eticità che ispirano la selezione e la valutazione dei propri fornitori, Veronafiere Spa ha emesso il presente Codice di Condotta dei Fornitori, la cui accettazione è per gli stessi fornitori obbligatoria al fine di poter essere qualificati nell'Albo Fornitori della Società e potere, quindi, intrattenere rapporti commerciali con la stessa (vds modulo accettazione condizioni generali di contratto).

Il Codice di Condotta viene allegato o citato nel contratto sottoscritto dal Fornitore ed è disponibile sul sito web aziendale a tutte le parti interessate.

Ciascun Fornitore è tenuto ad assicurarsi che i propri dipendenti e subfornitori coinvolti siano informati riguardo i principi riportati nel presente Codice di condotta e che ne rispettino l'applicazione.

Il codice si applica ad integrazione dei principi riportati nel Codice etico e del Modello ex D.Lgs.231/2001 adottati dall'azienda.

2. Applicabilità

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori si applica a qualsiasi organizzazione che:

- (i) stipula un contratto con un'entità di diritto italiano appartenente al Gruppo Veronafiere (di seguito "Veronafiere") per la fornitura di beni o servizi a Veronafiere,
- (ii) stipula un contratto con Veronafiere allo scopo di erogare servizi ai clienti di Veronafiere, o (iii) abbia intrapreso una relazione commerciale con Veronafiere per stabilire una posizione di eminenza sul mercato ("Fornitore").

3. Panoramica

Nell'ambito delle proprie attività, Veronafiere pone specifica attenzione ai temi collegati alla lotta alla corruzione, alla qualità dei servizi resi, al rispetto dei diritti umani ed alla tutela della salute e sicurezza e dell'ambiente.

L'applicazione di standard di integrità, correttezza, affidabilità e sostenibilità sono alla base della nostra capacità di creare valore condiviso e stabilire solide relazioni di fiducia con i nostri stakeholder. La nostra reputazione è il frutto dell'applicazione costante di tali principi nelle nostre attività quotidiane; per questo chiediamo che i fornitori condividano con noi questi principi, lavorando fianco a fianco per offrire ai nostri clienti e a tutti gli stakeholder le migliori soluzioni e performance lungo l'intero ciclo di realizzazione dei nostri progetti.

Veronafiere riconosce l'importanza di garantire un ciclo di approvvigionamento trasparente e seleziona e gestisce i rapporti con i suoi fornitori secondo criteri di trasparenza, correttezza e imparzialità, evitando situazioni di conflitto di interessi.

Il presente Codice di condotta dei Fornitori (di seguito anche il "Codice dei Fornitori") delinea le nostre aspettative nei confronti dei Fornitori. Il contratto di un Fornitore con Veronafiere può contenere disposizioni che trattano alcune di queste tematiche. Nulla di quanto contenuto nel presente Codice dei Fornitori ha lo scopo di sostituire le più stringenti disposizioni previste all'interno di uno specifico contratto e le clausole che prevedono il rispetto delle regole di condotta del Modello organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice etico di Veronafiere.

I Fornitori sono tenuti a comprendere e identificare i processi necessari per conformarsi alle leggi applicabili nelle giurisdizioni in cui operano o intrattengono relazioni d'affari.

Nel caso in cui le disposizioni di legge e il presente Codice dei Fornitori affrontino le stesse tematiche, nella misura in cui sia legalmente consentito, i Fornitori devono applicare le disposizioni che promuovono maggiormente le finalità del presente Codice dei Fornitori.

Ogni Fornitore è tenuto a rispettare gli standard identificati dal Codice dei Fornitori in relazione alle operazioni relative alla propria area di business. I fornitori devono stabilire e applicare politiche conformi e allineate alle aspettative descritte nel presente Codice dei Fornitori. I Fornitori sono inoltre tenuti ad applicare i medesimi standard comportamentali anche nell'ambito dei propri rapporti di fornitura. Le violazioni del Codice dei Fornitori sono seriamente prese in considerazione e devono essere segnalate dal Fornitore, al momento della loro scoperta, secondo quanto previsto nel paragrafo "Segnalazione di violazioni".

Un'eventuale violazione del presente Codice dei Fornitori può comportare una delle seguenti azioni o altre azioni simili: chiedere al Fornitore di verificare la propria organizzazione o il processo di fornitura e riferire sui risultati raccolti; raccomandare o adottare azioni correttive; valutare il Fornitore come un Fornitore "non affidabile"; risolvere il contratto e chiedere un risarcimento danni.

4. Integrità, etica e anti-corruzione

4.1 Etica

Veronafiere riconosce l'importanza di condurre il business nel rispetto della legalità, con integrità, trasparenza e correttezza in tutti Paesi in cui opera. Contrasta qualsiasi forma di frode e di corruzione, attiva o passiva, che possa coinvolgere non solo Funzionari Pubblici ma anche soggetti privati, e si impegna ad operare adottando i più elevati standard etici.

Valore aziendale è prevenire i rischi di pratiche illecite nella conduzione delle attività aziendali, fornendo regole e principi ispirati alle più rigorose previsioni in materia di anticorruzione e contrasto delle frodi.

Veronafiere crede in una competizione leale e sostenibile, intesa come mezzo per selezionare i migliori fornitori e per migliorare la qualità nella fase di approvvigionamento di beni e servizi.

Il Fornitore deve rispettare rigorosamente i valori etici testé richiamati.

4.2 Integrità aziendale

Il Fornitore è tenuto a condurre la propria attività di impresa nel pieno rispetto della legalità e dei principi etici e di integrità contenuti nel Codice Etico e nel Modello ex D.Lgs.231/2001 di Veronafiere, allo scopo di mantenere con la società relazioni durature, oneste e trasparenti.

Sono vietati tutti i comportamenti in contrasto con la legge o con i principi etici di Veronafiere.

4.3 Corruzione / Crimini finanziari

Il Fornitore è tenuto ad astenersi da ogni forma di corruzione attiva e passiva e/o di estorsione e a non promettere, offrire o accettare vantaggi e/o utilità indebiti e/o impropri di qualsiasi natura con finalità corruttive anche laddove queste pratiche siano considerate consuetudine in un determinato contesto.

Il Fornitore non deve richiedere o accettare pagamenti con finalità corruttive, né indurre o permettere ad altre parti di richiedere o ricevere pagamenti con tale natura per suo conto, né indurre altre parti, compresa Veronafiere, a violare qualsiasi legge in materia

di corruzione e concussione, per quanto applicabile, quando lavora per conto proprio o con le altre parti, compresa Veronafiere.

Il Fornitore non deve agevolare o favorire terzi in attività di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altre attività di criminalità finanziaria.

Il fornitore si impegna a segnalare ogni episodio di corruzione, anche solo tentato o sospetto.

Il Fornitore si impegna a segnalare ogni eventuale altro comportamento fraudolento.

4.4 Regali, atti di intrattenimento e di ospitalità

Il Fornitore non deve offrire alcun regalo (qualsiasi tipo di beneficio, donato nell'ambito di rapporti d'affari, per il quale il ricevente non paga un equo valore di mercato) per il quale ci sia motivo di credere, anche agli occhi di un terzo ragionevolmente informato, che possa influenzare impropriamente le decisioni o compromettere l'obiettività relativa alla sua attività di business.

In questo ambito il Fornitore si impegna a rispettare rigorosamente le seguenti prescrizioni:

- è vietato offrire qualsiasi beneficio a dipendenti di Veronafiere che possa influenzare impropriamente decisioni aziendali o creare obblighi impliciti nei confronti del fornitore;
- regali o omaggi in occasione di festività, eventi e ricorrenze di valore non superiore a 150€ (Iva inclusa) possono essere accettati, purché rientrino nelle normali pratiche di cortesia e non compromettano in alcun modo la neutralità professionale.

Vige il divieto assoluto per il fornitore di offrire denaro, carte regalo, buoni acquisto o strumenti di pagamento equivalenti, indipendentemente dall'importo.

4.5 Diritti Umani e Lavoro

Rapporti sociali

Il Fornitore deve trattare i lavoratori con dignità e rispetto, senza sottoporli a condizioni di lavoro degradanti.

Molestie

Il Fornitore deve promuovere una cultura e un luogo di lavoro in cui non sono tollerate le molestie, comprese le molestie sessuali, le minacce di molestie o le ritorsioni per la denuncia di molestie.

Lavoro

Lavoro forzato

Il Fornitore non può costringere, direttamente o indirettamente, un dipendente a lavorare in modo forzato, né può costringere o minacciare alcun soggetto per ottenere l'erogazione di un servizio o di un lavoro. Il lavoro deve essere condotto sulla base della legislazione tempo per tempo vigente e di condizioni liberamente concordate. Il Fornitore non deve trattenere, distruggere, nascondere, confiscare o negare l'accesso dei lavoratori ai propri documenti identificativi, di riconoscimento o di immigrazione. Il Fornitore non deve richiedere ai lavoratori migranti, non professionisti, di sostenere costi o tasse legate alla loro assunzione, al loro viaggio o alla loro procedura di emigrazione.

Lavoro minorile

Il Fornitore non deve sfruttare il lavoro minorile e non deve assumere alcun lavoratore di età inferiore ai 18 anni e comunque di età inferiore a quella prevista dalla legge, se superiore non assumere persone di età inferiore ai 18 anni, o l'età minima secondo la legislazione nazionale, se superiore (in linea con la Convenzione OIL 138 sul lavoro

minorile). L'assunzione di lavoratori di età inferiore ai 18 anni non deve interferire con la loro istruzione obbligatoria e non deve, per la natura del lavoro o per le circostanze in cui viene svolto, essere suscettibile di danneggiare la loro salute, la loro sicurezza o i loro principi etici.

Discriminazione

Il Fornitore deve promuovere una cultura improntata alla promozione delle pari opportunità per tutti i soggetti. Il Fornitore non deve tollerare le discriminazioni basate su sesso, razza, religione, età, disabilità, identità di genere, orientamento sessuale o sull'appartenenza alle categorie protette dalla legge locale. I candidati e i dipendenti sono valutati in base alla loro capacità di svolgere il lavoro.

Salari, orari di lavoro e altre condizioni

Il Fornitore deve rispettare gli standard applicabili alle condizioni di lavoro per tutta la durata del contratto, comprese, senza limitazione alcuna, le leggi, i regolamenti ed i parametri relativi al pagamento del salario minimo legale o del salario che soddisfi gli standard locali, qualunque sia il maggiore; il Fornitore deve attenersi al rispetto delle pause e dei periodi di riposo previsti dalla legge, nonché al rispetto delle leggi previste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro.

Libertà di associazione e di non ritorsione

Il Fornitore deve promuovere un ambiente in cui gli standard aziendali siano chiaramente compresi e si possa comunicare apertamente con il management (tramite gli appositi canali), senza la minaccia di ritorsioni, intimidazioni o molestie. Inoltre, il Fornitore deve rispettare il diritto dei lavoratori di associarsi, di organizzarsi e di aderire ad eventuali associazioni.

4.6 Supappaltatori

Il Fornitore, qualora si avvalga di subappaltatori (se e quando debitamente autorizzati dalla Società), resterà responsabile in solido nei confronti della Società della corretta esecuzione delle attività ad essi affidate e dell'osservanza di quanto previsto dal CCF le cui disposizioni saranno richiamate nel relativo contratto che verrà stipulato dal Fornitore e dal subappaltatore.

4.7 Salute e sicurezza sul lavoro (OHS)

Oltre a soddisfare i requisiti minimi previsti dalla legge per il rispetto delle condizioni di lavoro, il Fornitore è tenuto a garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano (ad esempio, garantendo strutture pulite e sufficientemente illuminate e ventilate ed attrezzature adeguatamente mantenute) e deve prendere le precauzioni necessarie per prevenire eventuali incidenti e lesioni.

In questo ambito il Fornitore si impegna a:

- a) soddisfare tutti i requisiti legali applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro (OHS o "Occupational Health and Safety");
- b) avere una propria politica scritta in materia di OHS che dimostri il proprio impegno verso OHS, e nominare figure responsabili di OHS all'interno della propria organizzazione;
- c) assicurarsi di disporre di un controllo operativo, quali norme e procedure, e di informarne tutti i dipendenti;
- d) disporre di procedure di gestione delle emergenze;
- e) sensibilizzare i dipendenti sulle questioni OHS, potenziare la cultura della sicurezza attraverso una comunicazione aperta e accertarsi che tutto il personale abbia ricevuto un'adeguata formazione OHS;

- f) misurare e monitorare le prestazioni e gli eventuali pericoli OHS attraverso ispezioni e audit sul posto di lavoro;
- g) segnalare e indagare sugli incidenti relativi a OHS.

4.8 Ambiente

Efficienza delle risorse e minimizzazione dei rifiuti

Il Fornitore deve cercare di migliorare l'efficienza delle risorse utilizzate e ridurre il loro consumo, comprese le materie prime, l'energia, l'acqua e il carburante. Il Fornitore è tenuto a fare sforzi ragionevoli per eliminare o ridurre il livello dei rifiuti (sia solidi che di acque reflue) generati e per migliorare lo smaltimento nelle discariche nonché il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti stessi. Il Fornitore è incoraggiato a sviluppare e utilizzare pratiche innovative e rispettose dell'ambiente che riducano gli impatti ambientali negativi.

Riduzione dell'inquinamento e delle emissioni

Il Fornitore deve adottare misure ragionevoli per ridurre al minimo le emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti tossici e pericolosi.

Il Fornitore è incoraggiato a tenere traccia delle emissioni di gas a effetto serra e impostare su base scientifica (in linea con l'Accordo di Parigi) gli obiettivi di riduzione delle stesse.

4.9 Riservatezza/privacy

Il Fornitore deve rispettare gli obblighi relativi alla protezione, alla raccolta e alla corretta gestione delle informazioni riservate e personali.

4.10 Conflitto d'interesse

Il Fornitore non deve tollerare pregiudizi, conflitti di interesse, influenze o prevaricazioni inappropriate in relazione ai propri giudizi ed alle proprie responsabilità professionali. Il fornitore deve riportare spontaneamente tali conflitti, ove coinvolgano personale di Veronafiere.

Il Fornitore si impegna ad evitare ogni situazione prodromica che possa condurre a conflitti di interesse o che possa interferire con la capacità di prendere decisioni imparziali (si tratta di occasioni in cui i comportamenti o le decisioni dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori possono generare un vantaggio, immediato o differito, per sé stessi o per i propri famigliari/conoscenti, a discapito dell'interesse aziendale)

Il fornitore si impegna a segnalare ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui venga a conoscenza, sin dalla fase di negoziazione con Veronafiere.

5. Segnalazione di violazioni sospette

Per segnalare un comportamento discutibile o una possibile violazione del presente Codice dei Fornitori, vi incoraggiamo a rivolgervi al vostro contatto principale in Veronafiere. Se ciò non fosse possibile o appropriato, potete segnalare il problema al competente Comitato etico contattabile all'indirizzo mail comitatoetico@veronafiere.it.